



COMPENSORIO ALPINO DI CACCIA CA2 EDOLO

Via C. Battisti, 44
25048 Edolo (BS)
Codice Fiscale: 99 003 260 173

REGOLAMENTO CACCIA AL CERVO STAGIONE VENATORIA 2026/2027

Approvato dal Comitato di Gestione del Comprensorio CA2 in data 19/02/2026

Art. 1 – Forma di prelievo

Nel **Comprensorio Alpino di Caccia CA2 Edolo**, per la stagione venatoria **2026/2027** la caccia al **Cervo** è consentita **esclusivamente nella forma della caccia di selezione**, nel rispetto dei **tempi e delle modalità** stabiliti dal **Decreto della Regione Lombardia – UTR di Brescia n. XXXX del XX/XX/2026**.

L'esercizio della **caccia di selezione al cervo** nel **Comprensorio Alpino CA2** avviene in conformità alle **disposizioni del presente regolamento** e nel rispetto del relativo **piano di prelievo**; pertanto, i **cacciatori** che **presentano istanza di ammissione** dichiarano di **accettare integralmente** e di **impegnarsi a osservare tutte le disposizioni** contenute nel presente regolamento.

Ogni **cacciatore ammesso** può esercitare la **caccia di selezione** per **due giornate settimanali**, da scegliere tra **lunedì, giovedì e sabato**.

I cacciatori in possesso della qualifica di cacciatore esperto conseguita da almeno sei anni possono cacciare in solitaria, mentre quelli con anzianità inferiore devono essere obbligatoriamente assistiti da un accompagnatore abilitato.

Art. 2 – Ammissione al prelievo

Sono **ammessi alla caccia di selezione al cervo** nel **Comprensorio Alpino CA2** i **cacciatori** che **soddisfano i seguenti requisiti**:

- Aver conseguito la **qualifica di cacciatore esperto abilitato al prelievo specifico del cervo** entro il **31 luglio dell'anno in corso**;
- Essere in regola con il **versamento della quota annuale** prevista per la forma di caccia prescelta entro il **31 marzo dell'anno in corso**;
- Aver partecipato, **nell'anno in corso**, ad almeno **due uscite di censimento specifico al cervo** organizzate dal **Comprensorio Alpino di Caccia CA2**.

Il mancato rispetto di anche solo uno dei requisiti sopra indicati comporta l'esclusione dal prelievo.

Art. 3 – Tempi di prelievo

Il **prelievo selettivo del cervo** nel territorio del **Comprensorio Alpino CA2**, è consentito **esclusivamente nei periodi** stabiliti dal **Decreto della Regione Lombardia – UTR di Brescia n. XXXX del XX/XX/2026**:

Primo periodo: dal XX settembre 2026 al XX settembre 2026 – Classe 0 e MI (Fusone)

Secondo periodo: dal XX ottobre 2026 al XX dicembre 2026 – Tutte le classi nel rispetto delle limitazioni dell'art. 5.

Entro i **limiti temporali** sopra indicati, la caccia viene **immediatamente chiusa**, per ciascuna **classe di sesso ed età**, al raggiungimento del **numero massimo di capi** previsto dal **piano di prelievo**.

Eventuali **sospensioni, modifiche o chiusure anticipate** del periodo di prelievo, disposte dall'**Autorità competente** per motivi **gestionali, sanitari** o di **sicurezza**, saranno **tempestivamente comunicate** agli interessati e diverranno **immediatamente vincolanti**.

Art. 4 – Norme di prelievo

Durante l'esercizio della caccia di selezione al cervo è opportuno procedere al prelievo di tutti quei capi che presentano deficit, menomazioni o difficoltà evidenti. Inoltre, è fatto assoluto divieto di cacciare altri ungulati (camoscio e capriolo), ad eccezione del cinghiale, secondo quanto previsto dall'art. 6.

Limitatamente al periodo compreso tra il 15/11/2026 e il 15/12/2026, nel solo comune di Monno, la caccia di selezione al cervo è consentita per un solo giorno a settimana, scelto tra i tre disponibili. Tale limitazione non si applica ai cacciatori residenti nel Comune di Monno.

Ogni cacciatore deve denunciare l'uscita venatoria entro e non oltre le ore 5:00 antimeridiane del giorno di caccia, indicando il **nominativo dell'accompagnatore** se necessario, tramite l'apposita **sezione presente sul sito web** ufficiale del Comprensorio Alpino di Caccia CA2.

Il cacciatore può denunciare l'uscita venatoria pomeridiana o modificare la zona di caccia prescelta effettuando una **nuova denuncia di uscita venatoria entro le ore 14:00** del giorno di caccia. Dal momento in cui viene **effettuata regolarmente la denuncia di uscita venatoria**, si potrà **esercitare la caccia nella zona prescelta.**

È in ogni caso vietato optare per altre forme di caccia (camoscio o capriolo).

La mancata denuncia dell'uscita venatoria nei termini e nei modi previsti preclude al cacciatore l'esercizio dell'attività venatoria per la giornata di caccia interessata.

Sul luogo di caccia, appena abbattuto il capo, il cacciatore è tenuto ad **apporre al garretto posteriore dell'animale l'apposita fascetta datario**, debitamente incisa e ben sigillata. Contestualmente, deve **annotare l'abbattimento sul Tesserino Venatorio Regionale e sul Tesserino Aggiuntivo** del Comprensorio Alpino CA2, nonché **comunicare le coordinate geografiche del prelievo** al Corpo di Vigilanza Provinciale.

In caso di abbattimento errato, devono essere seguite tutte le procedure sopra indicate, compilato il modulo di autodenuncia e informati il Corpo di Vigilanza Provinciale e un responsabile del Comprensorio Alpino CA2.

In caso di eventuali controversie, la **valutazione del capo** abbattuto viene affidata a una **commissione appositamente costituita** dal Comprensorio Alpino CA2.

L'animale abbattuto deve essere accuratamente eviscerato prima di essere trasportato al Centro di Sosta. È vietato asportare organi genitali, mammelle o eventuali trofei.

L'ungulato abbattuto, anche in caso di errato abbattimento, deve essere consegnato al Centro di Sosta del Comprensorio Alpino CA2, presso la Macelleria Aresu in via G. Treboldi 184 a Edolo, per le misurazioni biometriche e i controlli sanitari.

Il capo prelevato e depositato presso il Centro di Sosta, Macelleria Aresu, deve rimanere a **disposizione** del Corpo di Polizia Provinciale e del rilevatore biometrico incaricato dal Comprensorio Alpino CA2 **fino alle ore 19:00 del giorno successivo al prelievo**; dopo tale orario, la carcassa può essere ritirata dal cacciatore.

Art. 5 – Gestione del prelievo del cervo: periodi, limitazioni e terzo capo

Il cacciatore nella stessa giornata di caccia può abbattere un solo capo di ungulato, fatta eccezione per il cinghiale, secondo quanto previsto dall'art. 6.

La tabella seguente indica le **modalità di prelievo** per ciascuna **classe di cervo**, con i **periodi**, le **limitazioni** e le **condizioni** per l'accesso al **secondo capo**.

Si ricorda che, a ciascun cacciatore è consentito l'abbattimento di un solo capo di cervo maschio di classe **M II**, **M III** o **M IV** durante tutta la stagione venatoria.

<u>Periodo</u>	<u>Condizioni di prelievo</u>	<u>Note sul prelievo ed eventuale secondo capo</u>
XX/09/2026 - XX/09/2026	Classe O: Prelievo consentito M I: Prelievo consentito M II: <u>Prelievo vietato</u> M III: <u>Prelievo vietato</u> M IV: <u>Prelievo vietato</u> F I: <u>Prelievo vietato</u> F II: <u>Prelievo vietato</u>	Il cacciatore che abbatte come primo capo un esemplare di Classe 0 o M I può accedere al prelievo del secondo capo solo a partire dall'inizio del secondo periodo di caccia, fissato per il XX/10/2026.
XX/10/2026 - 15/11/2026	Classe O: Prelievo consentito M I: Prelievo consentito F I: Prelievo consentito F II: Prelievo consentito M II: <u>Prelievo limitato</u> M III: <u>Prelievo limitato</u> M IV: <u>Prelievo limitato</u>	Il cacciatore che abbatte come primo capo un esemplare di Classe 0, M I, F I o F II può accedere al prelievo del secondo capo dal primo giorno utile successivo, nel rispetto del piano di abbattimento residuo e delle successive limitazioni sull'abbattimento del capo maschio. L'abbattimento dei capi M II, M III e M IV è consentito <u>esclusivamente come secondo capo e subordinato al precedente abbattimento</u> di un capo di Classe 0 o F I , nel rispetto del piano di abbattimento residuo.
16/11/2026 - XX/12/2026	Classe O: Prelievo consentito M I: Prelievo consentito M II: Prelievo consentito M III: Prelievo consentito M IV: Prelievo consentito F I: Prelievo consentito F II: Prelievo consentito	L'abbattimento dei capi M II, M III e M IV è consentito nel rispetto del piano di abbattimento residuo, come primo o come secondo capo, senza vincoli rispetto all'eventuale primo capo abbattuto. Il cacciatore che abbatte come primo capo un esemplare qualunque fra quelli ancora previsti dal piano di abbattimento, può accedere al prelievo del secondo capo dal primo giorno utile successivo, nel rispetto del piano di abbattimento residuo.

Per l'accesso al prelievo del **secondo capo** di cervo è previsto il **versamento integrativo di € 80,00**. Il cacciatore si deve munire inoltre della **seconda fascetta datario** e dell'apposito **visto autorizzativo**, da apporre sul **tesserino aggiuntivo**, rilasciati dagli incaricati del Comprensorio CA2.

L'accesso al prelievo del **secondo capo di cervo preclude** al cacciatore la possibilità di optare per l'**accesso al cambio forma di caccia**, secondo quanto previsto dall'**art. 9**.

Se funzionale al completamento del Piano di Prelievo è prevista l'assegnazione del terzo capo di cervo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

L'accesso al prelievo del **terzo capo** è consentito a partire dal 30/11/2026, a condizione che **non sia stato raggiunto l'80%** dei capi previsti dal Piano di Prelievo. Il Comprensorio CA2 autorizza il prelievo ai cacciatori che hanno già **abbattuto i due capi** previsti, **incluso obbligatoriamente almeno un esemplare di Classe 0** o una **F I**.

Per l'accesso al prelievo del **terzo capo** di cervo è previsto il **versamento integrativo di € 80,00**. Il cacciatore si deve munire inoltre della **terza fascetta datario** e dell'apposito **visto autorizzativo**, da apporre sul **tesserino aggiuntivo**, rilasciati dagli incaricati del Comprensorio CA2.

Il terzo capo può appartenere a qualsiasi classe ancora disponibile, nel rispetto della limitazione di un solo capo di cervo maschio di classe M II, M III o M IV per cacciatore per stagione venatoria.

L'eventuale proroga fino al 31 dicembre 2026 disposta dal Comitato di Gestione del Comprensorio CA2, tiene conto delle zone di svernamento del camoscio, nelle quali è vietato l'esercizio della caccia di selezione al cervo.

Art. 6 – Norma speciale per il prelievo del cinghiale

Durante l'esercizio della **caccia di selezione al cervo**, il cacciatore in **possesso della qualifica di esperto per la caccia di selezione agli ungulati**, compreso il **cinghiale**, è autorizzato a praticare la **caccia di selezione al cinghiale**, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Il **prelievo del cinghiale in selezione** è consentito al cacciatore abilitato per l'intero periodo autorizzato per la **caccia di selezione al cervo**.

Il **cinghiale abbattuto** resta nella disponibilità del cacciatore, il quale, non appena abbattuto il capo, deve **ottemperare alle disposizioni contenute nell'art. 4** del presente regolamento. Inoltre, il cacciatore deve **conferire all'IZS di Brescia**, tramite ATS Breno, **60 grammi di muscolo** (pilastri del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella spp.* e una provetta contenente **10 ml di sangue** per gli esami sierologici, **accompagnando i campioni con l'apposito modulo**.

Qualora, nella stessa giornata di caccia, il cacciatore di selezione abbatta più di un cinghiale senza essere in possesso della seconda fascetta datario, dopo aver applicato la prima fascetta è tenuto a informare immediatamente il Servizio di Polizia Provinciale e un responsabile del Comprensorio Alpino CA2.

Art. 7 – Mezzi consentiti

Nella caccia di selezione al cervo e agli ungulati in genere è fatto **assoluto divieto di utilizzare cani**, fatta **eccezione per il cane da traccia**, il cui impiego è consentito esclusivamente per il **recupero del capo ferito**.

Il prelievo selettivo è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo del **fucile a canna rigata**, preferibilmente dotato di **ottica di mira**, nei **calibri** e con le **caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente** e dal Calendario Venatorio Regionale.

La **distanza di tiro** deve essere **congrua** e rispettare l'etica venatoria, con l'obiettivo di garantire un **abbattimento rapido** dell'animale ed **evitare** il rischio di **ferimento**. A tal proposito, le linee guida indicano una **distanza massima di tiro di circa 400 metri**.

L'utilizzo di carabine equipaggiate con ottiche termiche o con intensificatori luminosi a infrarossi è consentito esclusivamente per l'abbattimento del cinghiale nell'ambito del prelievo selettivo da postazione fissa. È fatto divieto di impiegare tali dispositivi per qualsiasi altra forma di caccia e in particolare, per la caccia di selezione ad altri ungulati (camoscio, capriolo, cervo); ogni utilizzo difforme costituisce reato ed è punito ai sensi di legge.

Durante l'esercizio dell'attività venatoria in selezione restano ferme e pienamente applicabili tutte le prescrizioni di cui all'art. 21, commi e) e f), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che vietano l'esercizio venatorio a distanze inferiori a 50 m dalle strade, nonché lo sparo in direzione di immobili e vie di comunicazione.

Art. 8 – Attività di recupero degli ungulati feriti

È fatto **obbligo** al cacciatore e all'accompagnatore di provvedere, qualora si renda necessario, al **recupero del capo ferito esclusivamente** mediante l'intervento del **conduttore e del cane da traccia** iscritti nel relativo Albo Provinciale e messi a disposizione dal Comprensorio Alpino CA2.

A tal fine, deve essere data **immediata comunicazione** al **Corpo di Polizia Provinciale** territorialmente competente e al **Responsabile del Servizio Recupero Ungulati**, il quale avvierà le procedure previste, provvedendo contestualmente ad avvisare il conduttore incaricato, ai sensi *dell'art. 7 della L.R. n. 19 del 17 luglio 2019 – Attività di recupero degli ungulati feriti.*

Art. 9 – Modalità integrative e cambio forma di caccia

Il cacciatore che esercita la **caccia di selezione al cervo** all'interno del Comprensorio Alpino CA2 **non può praticare altre forme di caccia**, fatta eccezione per la caccia nella **Zona B di Minor Tutela**, limitata esclusivamente alla **fauna migratoria**.

A decorrere dal **1° ottobre 2026**, il cacciatore **contestualmente all'abbattimento del primo capo di cervo**, previo versamento di **€ 60,00**, può presentare richiesta per il **cambio forma di caccia**, da esercitare secondo le seguenti modalità:

- Nel periodo compreso tra il **1° ottobre 2026** e il **31 ottobre 2026** può esercitare la **caccia vagante alla Lepre esclusivamente nella Zona B di Minor Tutela**;
- A decorrere dal **1° novembre 2026** può esercitare la **caccia vagante alla Lepre anche nella Zona A**.

A decorrere dal **1° novembre 2026**, il cacciatore che abbia **abbattuto un solo capo di cervo oppure non ne abbia abbattuto alcuno**, può presentare richiesta per il **cambio forma di caccia** ed esercitare la **caccia vagante alla Lepre in Zona A** previo versamento del contributo integrativo di **€ 60,00**, o la **caccia vagante alla Penna nella Zona A**, previo versamento del contributo integrativo di **€ 65,00**, nel rispetto dello specifico regolamento e se in possesso delle necessarie abilitazioni.

Con il cambio forma di caccia, l'esercizio della caccia di selezione si considera concluso.

L'esercizio della caccia vagante in Zona A è subordinato al possesso dell'apposito tesserino aggiuntivo, rilasciato dagli incaricati del Comprensorio Alpino CA2.

Art. 10 – Doveri del cacciatore

Ad ogni cacciatore è fatto obbligo di:

- **conoscere e rispettare integralmente le disposizioni del presente regolamento;**
- indossare un **capo di abbigliamento ad alta visibilità** come previsto dalla normativa;
- partecipare ai **censimenti annuali** del cervo per un **minimo di due uscite;**
- informarsi preventivamente sulla **disponibilità dei capi da abbattere**, consultando i **piani di abbattimento** attraverso i supporti informativi messi a disposizione dal Comprensorio CA2;
- **comunicare tempestivamente** al Corpo di Polizia Provinciale le **coordinate geografiche** del luogo di abbattimento del capo;
- **depositare il capo** abbattuto presso il **Centro di Sosta**, **secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 4;**
- partecipare alle eventuali **iniziative organizzate dal Comitato di Gestione Tecnica del Comprensorio CA2;**
- **presentare il trofeo** di tutti i capi abbattuti nella stagione venatoria precedente, debitamente **pulito e sbiancato o imbalsamato e su apposito supporto**, corredato dai rispettivi sigilli (fascette), ai fini dell'esposizione e della valutazione nell'ambito della **mostra annuale dei trofei.**

Art. 11 – Obblighi dell'accompagnatore

Ad ogni accompagnatore è fatto obbligo di:

- **accompagnare un solo cacciatore per ciascuna giornata di caccia;**
- **non esercitare alcuna forma di caccia nella giornata in cui presta assistenza;**
- **assistere il cacciatore** durante l'esercizio dell'attività venatoria, vigilando sul **corretto svolgimento** della stessa nel **rispetto delle disposizioni** del presente regolamento;
- informarsi preventivamente sulla **disponibilità dei capi da abbattere** e verificare che il cacciatore abbia regolarmente provveduto alla **denuncia dell'uscita venatoria;**
- mantenere un **costante e diretto contatto con il cacciatore** per tutta la durata dell'attività venatoria;
- in caso di **errore di abbattimento**, **controllare che il capo abbattuto** venga immediatamente **annotato sui tesserini venatori**, che venga **regolarmente apposto il sigillo inamovibile** e che vengano, nel più breve tempo possibile, **informati il Corpo di Polizia Provinciale e gli incaricati del Comprensorio Alpino CA2.**

Art. 12 – Provvedimenti disciplinari

Fatte salve le **sanzioni previste dalle leggi vigenti** e l'applicazione dell'*art. 51 della Legge Regionale n. 26/1993*, la **violazione delle disposizioni** del presente regolamento può comportare l'adozione di **provvedimenti disciplinari** da parte del **Comprensorio Alpino CA2**, in attuazione di quanto previsto dal relativo **Statuto**. Tra tali provvedimenti rientra, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la **sospensione del tesserino aggiuntivo**, **nelle modalità e nella misura che saranno deliberate dal Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2.**

Il mancato rispetto di quanto previsto dall'**art. 10** del presente regolamento, relativo alla **mancata consegna del trofeo** per l'esposizione nella **mostra annuale**, comporta la seguente penalità: **esclusione del cacciatore dal primo periodo di prelievo; la sua stagione venatoria avrà inizio il XX/10/2026.**

La **mancata partecipazione** ad almeno **due censimenti** organizzati dal Comprensorio Alpino CA2, come previsto dall'**art. 10** del presente **regolamento**, comporta la seguente penalità: **esclusione del cacciatore dal prelievo del cervo.**

Art. 13 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte del Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2, avvenuta in data 19/02/2026.

Il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2 si riserva la facoltà di apportare modifiche e integrazioni che si rendano necessarie o opportune, al fine di garantirne la piena conformità al quadro normativo vigente in materia di attività venatoria, nonché in relazione a sopravvenute cause di forza maggiore che risultino incompatibili con gli intenti e le finalità precedentemente descritti.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività venatoria; il Comitato di Gestione del Comprensorio Alpino CA2 si riserva la facoltà di adottare eventuali provvedimenti disciplinari, qualora se ne ravvisi la necessità.

NUMERI UTILI:

Corpo di Polizia Provinciale – Cominini Gianluca

Cell. 335 5414409

Responsabile Servizio Recupero Ungulati - Gregorini Gian Paolo

Cell. 327 7781267